

Appendice 10

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione 2022-2024

Accordo dal 1° gennaio 2024

Le parti contraenti della convenzione collettiva di lavoro convengono quanto segue:

1. Art. 28 Orario di lavoro

In virtù dell'art. 28.3 CCL le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro 2024 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2096 ore.

2. Adeguamento dei salari effettivi

Dal 01.01.2024: aumento generale dei salari effettivi dell'1,7% per tutti i dipendenti assoggettati al CCL il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a CHF 5'950.00.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo basato su dicembre 2020 di 106,3 punti (a settembre 2023) è considerato in equilibrio.

L'aumento generale del salario si baserà sull'aumento graduale del salario minimo in conformità con l'Appendice 10.1, paragrafo 3 del CCL: il salario orario o mensile effettivo al 31 dicembre 2023 deve quindi essere prima adeguato alla scala salariale minima corrispondente. L'importo del salario minimo viene poi aumentato dell'1,7% come regola generale, per ottenere il salario effettivo dal 1° gennaio 2024.

3. Salari minimi

In conformità dell'articolo 41 CCL i salari minimi restano invariati. Ai sensi dell'articolo 40.2 della CCL i salari orari si calcolano dividendo il salario mensile per 173.3.

Berna, Zurigo, ottobre 2023

Per l'Associazione svizzera delle aziende dell'isolazione ISOLSUISSE

Il presidente	Il segretario	
Konrad Maurer	Urs Hofstetter	
Sindacato Unia		
La presidente	membro di GL	Il responsabile del ramo
Vania Alleva	Bruna Campanello	Yannick Egger

a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	24.81	4'300	55'900
21	25.39	4'400	57'200
22	25.68	4'450	57'850
23	26.26	4'550	59'150
24	27.12	4'700	61'100
25	27.99	4'850	63'050
26	28.56	4'950	64'350
27	29.14	5'050	65'650
28	29.72	5'150	66'950
29	30.29	5'250	68'250
30	30.87	5'350	69'550
41	31.74	5'500	71'500

b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.95	4'150	53'950
21	24.52	4'250	55'250
22	24.81	4'300	55'900
23	25.39	4'400	57'200
24	25.97	4'500	58'500
25	26.54	4'600	59'800
26	27.41	4'750	61'750
27	27.99	4'850	63'050
28	28.56	4'950	64'350
29	29.14	5'050	65'650
30	30.01	5'200	67'600
41	30.29	5'250	68'250

c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.37	4'050	52'650
21	23.37	4'050	52'650
22	23.66	4'100	53'300
23	23.95	4'150	53'950
24	24.52	4'250	55'250
25	25.39	4'400	57'200
26	25.97	4'500	58'500
27	26.54	4'600	59'800
28	27.12	4'700	61'100
29	27.70	4'800	62'400
30	27.99	4'850	63'050
41	28.85	5'000	65'000

Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

d) Primo anno dopo l'apprendistato
Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a CHF 4'000.00 al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lit. a) e b) dell'appendice 10 CCL.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020)		
Anno di apprendistato	al mese	all'anno
1° anno	CHF 1'000.00	CHF 13'000.00
2° anno	CHF 1'350.00	CHF 17'550.00
3° anno	CHF 1'850.00	CHF 24'050.00
Rimborso spese supplementare di CHF 340.00 al mese / CHF 18 al giorno (Art. 46 CCL)		

4. Rimborso delle spese per lavoro fuori sede (art. 46 CCL)

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti: - per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell'azienda del datore di lavoro: - CHF 18.-- per giorno di lavoro, oppure CHF 340.-- al mese quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all'esterno.

5. Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione (Art. 22 CCL)

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori, nonché gli apprendisti, pagano i seguenti contributi:

a) Contributi dei lavoratori

Tutti i lavoratori versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese e
- un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese.

Totale CHF 35.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

b) Contributi degli apprendisti

Tutti gli apprendisti versano

- un contributo di formazione di CHF 10.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

c) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese per ogni collaboratore
- un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese per ogni collaboratore.

Totale CHF 35.00 / mese nonché

- un contributo di base forfetario di CHF 240.00 / anno, risp. CHF 20.00 al mese. I mesi cominciati vengono conteggiati come mesi interi.

I contributi dei datori di lavoro, nonché quelli dedotti ai lavoratori e agli apprendisti, devono essere versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente alle direttive di quest'ultima.